

BVGer D-5143/2022 vom 6. März 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5143_2022

FR: TAF D-5143/2022 du 6 mars 2025

IT: TAF D-5143/2022 del 6 marzo 2025

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto.

E. 2

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023.

E. 3

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

E. 6

febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che il ricorrente ha vissuto a C._____ e D._____ (Istanbul) e non proviene da una provincia che è stata colpita dai sismi del 2023; ch'egli è un uomo giovane e in salute, celibe e senza figli, proviene da una famiglia in buone condizioni economiche; che dispone di esperienza lavorativa in quanto (...) e imprenditore nella vendita di merce per (...) (cfr. atto SEM

D-5143/2022 Pagina 11 53/9, D30-D37) – esperienze grazie alle quali riusciva a mantenersi economicamente –nonché di un'intatta rete sociale nel Paese d'origine (cfr. atto SEM 53/9, D19, D22-D27, D38-D40), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023, che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5143/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato l'8 febbraio 2023. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.